

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-406 del 27/01/2017
Oggetto	Modifica sostanziale all'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 dal SUAP dell'Unione Reno Galliera in data 27/05/2016 con provvedimento n° 21603/2016 ed adottata da ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna con determina n° 1436 del 13/05/2016 relativa alla società RES Srl per lo stabilimento sito in Comune di Castel Maggiore, via Sammarina n° 28
Proposta	n. PDET-AMB-2017-180 del 16/01/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno ventisette GENNAIO 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

## ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna <sup>1</sup>

### DETERMINA

**Modifica sostanziale all'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 dal SUAP dell'Unione Reno Galliera in data 27/05/2016 con provvedimento n° 21603/2016 ed adottata da ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna con determina n° 1436 del 13/05/2016 relativa alla società RES Srl per lo stabilimento sito in Comune di Castel Maggiore, via Sammarina n° 28**

### IL RESPONSABILE P.O.

#### Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale AUA<sup>2</sup> relativa alla società RES Srl per lo stabilimento ubicato nel Comune di Castel Maggiore, via Sammarina n° 28 che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
  - Autorizzazione allo scarico sul suolo di acque reflue domestiche <sup>3</sup>
  - Autorizzazione all'emissione in atmosfera <sup>4</sup>
  - Valutazione di impatto acustico di cui alla L.n°447/1995
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, elencate negli allegati A e B alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente<sup>5</sup>;
4. Dà atto che con la presente autorizzazione unica ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e

---

<sup>1</sup> Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

<sup>2</sup> Ai sensi dell' art.. 3 del DPR n°59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza

<sup>4</sup> Ai sensi dell'art. 269 del DLgs. 152/06 Parte Quinta

<sup>5</sup> In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria<sup>6</sup>

5. Obbliga la società RES Srl a presentare domanda di rinnovo completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza suindicata<sup>7</sup>
6. Demanda agli Uffici interni la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello unico delle Attività Produttive territorialmente competente
7. Il presente atto viene pubblicato sul sito web istituzionale dell'Agenzia ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

### **Motivazione**

La società RES Srl, c.f 01092760378 e p iva 00531791200, avente sede legale e stabilimento in Comune di Castel Maggiore, via Sammarina n° 28, ha presentato in data 30/08/2016<sup>8</sup> al Suap dell'Unione Reno Galliera una domanda di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente<sup>9</sup>.

Tale domanda di modifica dell'AUA contiene la richiesta di rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera generate dall'impianto produttivo che svolge attività di produzione di ruote per carrelli ed articoli tecnici; è inoltre allegata una valutazione previsionale di impatto acustico redatta nel luglio 2016 da tecnico competente in acustica ambientale. E' dichiarato che non vengono apportate modifiche allo scarico sul suolo di acque reflue domestiche e pertanto non viene modificato l'allegato A all'AUA vigente.

In data 17/10/2016 è pervenuto il contributo tecnico del Servizio Territoriale di ARPAE<sup>10</sup> che esprime parere favorevole con prescrizioni al rilascio dell'AUA.

In data 06/12/2016 è pervenuto il parere favorevole del Comune di Castel Maggiore<sup>11</sup> per gli aspetti urbanistico/edilizi al rilascio della modifica di AUA.

In applicazione della deliberazione della Giunta Regionale n.798 del 30/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per le attività di istruttoria tecnica e gestione amministrativa delle autorizzazioni ambientali, gli oneri istruttori complessivamente dovuti ad ARPAE, dalla ditta richiedente, ammontano ad € 296,00 (importo corrispondente alla matrice emissioni in atmosfera cod. tariffa 12.03.04.01).

---

<sup>6</sup> Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

<sup>7</sup> In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR n°59/2013

<sup>8</sup> Domanda di AUA agli atti di ARPAE Bologna con PGBO/2016/16307 del 01/09/2016 – pratica Sinadoc n° 26227 del 2016

<sup>9</sup> Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP dell'Unione Reno Galliera in data 27/05/2016 con provvedimento n°21603/2016 ed adottata da ARPAE SAC Bologna con determina n° 1436 del 13/05/2016

<sup>10</sup> Parere del Servizio Territoriale agli atti di ARPAE con PGBO/2016/19434 del 17/10/2016

<sup>11</sup> Parere del comune di Castelmaggiore agli atti di ARPAE con PGBO/2016/23310 del 06/12/2016

Si adotta pertanto l'AUA che ricomprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Autorizzazione allo scarico sul suolo di acque reflue domestiche come individuata in allegato A
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art 269 del DLgs 152/06 Parte Quinta, secondo le prescrizioni contenute nell'allegato B al presente atto quale parte integrante e sostanziale
- Si dà atto alla valutazione previsionale di impatto acustico allegata alla domanda di AUA redatta da tecnico competente in acustica ambientale nel luglio 2016 e non vengono fissate prescrizioni

Il Responsabile  
UO Autorizzazioni e Valutazioni  
Stefano Stagni

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

## **Autorizzazione Unica Ambientale**

**RES Srl - Comune di Castel Maggiore - via Sammarina n° 28**

### **ALLEGATO A**

**Matrice scarico di acque reflue domestiche sul suolo di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152**

#### **Classificazione dello scarico**

**Scarico** classificato dall'Unione Reno Galliera/Comune di Castel Maggiore “scarico di acque reflue domestiche”.

#### **Prescrizioni**

Si applicano le prescrizioni impartite dall'Unione Reno Galliera con il Parere favorevole all'autorizzazione allo scarico prot. n. 50475 del 16/12/2015. Tale parere è riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

-----  
Altra documentazione tecnica di riferimento in atti di Arpae e del SUAP competente:

Copia della precedente autorizzazione allo scarico sul suolo prot. 7073/2012 rilasciata dall'Unione Reno Galliera.

Argelato  
Bentivoglio  
Castello D'Argile  
Castel Maggiore  
Galliera  
Pieve di Cento  
S.Giorgio di Piano  
S.Pietro in Casale  
(Provincia di Bologna)

 UNIONE  
RENO GALLIERA



Pratica 25562/42434/2015 SN

Prot. n. 50475

**Alla Città Metropolitana di Bologna  
Settore Ambiente  
Servizio Tutela Ambientale**

**Oggetto:** D.P.R. 59/2013 – Autorizzazione Unica Ambientale –

**Ditta Res S.R.L. con sede in Castel Maggiore (BO) Via Sammarina n. 28 P.I. 00531791200**

**Vista** la domanda di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale presentata in data 22/10/2015 con protocollo n. 42434 per lo stabilimento della ditta Res S.R.L sito nel Comune di Castel Maggiore, Via Sammarina, 28

**Considerato** che tale domanda risulta presentata per il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico su suolo di acque reflue domestiche;

**Acquisito** il nulla osta urbanistico rilasciato dal Comune di Castel Maggiore con nota prot. n. 24443 del 6/11/2015;

**Vista** la precedente autorizzazione allo scarico prot. n. 7073 del 27/04/2012 con scadenza al 27/04/2016;

**Preso atto** della dichiarazione che non sono intervenuti cambiamenti alla situazione autorizzata come da titolo abilitativo sopra richiamato;

- **Visti:**
  - il D.Lgs. 152 del 3/04/2006;
  - la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 9/06/2003;
  - la Delibera di Giunta Regionale n. 286 del 14/02/2005;
  - il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
  - le norme generali vigenti, i nulla-osta ed i pareri necessari, richiesti a termini di legge;

Ai sensi del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 10: "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive"

si esprime, **PARERE FAVOREVOLE** all'adozione della Autorizzazione Unica Ambientale per il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico su suolo di acque reflue domestiche vincolata al rispetto delle prescrizioni sotto riportate:

Argelato  
Bentivoglio  
Castello D'Argile  
Castel Maggiore  
Galliera  
Pieve di Cento  
S.Giorgio di Piano  
S.Pietro in Casale  
(Provincia di Bologna)

 UNIONE  
RENO GALLIERA



- ❖ dovrà essere acquisita l'autorizzazione allo scarico delle acque bianche da parte dell'ente gestore e/o del proprietario del fosso di confine;
- ❖ Al fine di limitare al massimo l'ingresso delle acque meteoriche nel vassoio utilizzato per le fitodepurazioni si dovrà avere articolare riguardo per le pendenze del terreno circostante; si consiglia pertanto di adeguare le pendenze ed evitare la creazione di argini che potrebbero causare un ristagno delle acque meteoriche ricadute sul bacino;
- ❖ Per il mantenimento delle funzioni evaporative si prescrive una periodica manutenzione della vegetazione utilizzata;
- ❖ Si prescrive una periodica manutenzione della fossa Imhoff posta a servizio della rete di raccolta delle acque nere, del pozzetto degrassatore a servizio della rete di raccolta delle acque "saponate", i fanghi di supero dovranno essere smaltiti attraverso Ditta autorizzata e conferiti ad apposito impianto di trattamento degli stessi;
- ❖ Dovrà essere predisposta un'adeguata tubazione di ventilazione della fossa Imhoff posta sul tetto del fabbricato o in altra zona idonea, in modo da non arrecare disturbo;
- ❖ I reflui prodotti non dovranno essere causa di inconvenienti igienico-ambientali quali lo sviluppo di cattivi odori o la diffusione di aerosoli.

San Giorgio di Piano, 16/12/2015

**Il Responsabile SUAP  
Nara Berti**

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione digitale"  
D. Lgs. vo 82/2005

**Autorizzazione Unica Ambientale**

**RES Srl - Comune di Castel Maggiore - via Sammarina n° 28**

**ALLEGATO B**

**Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006**

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione di ruote per carrelli ed articoli tecnici svolta dalla società RES Srl nello stabilimento ubicato in Comune di Castel Maggiore, via Sammarina n° 28 , secondo le seguenti prescrizioni ed in coerenza con i limiti massimi di concentrazione stabiliti dalla DGR 2236/09 e smi:

1. La società RES Srl è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1  
PROVENIENZA: STAMPAGGIO

Portata massima .....	15000 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	8 m
Durata massima .....	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Composti organici volatili (espressi come C-org totale) .....	20 mg/Nm <sup>3</sup>
---	-----------------------

EMISSIONI IT1 – IT2 – IT3  
PROVENIENZA: GENERATORI DI CALORE ED ARIA CALDA

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282 c.1 DLgs 152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili pari a 3MW.

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: UNI EN 15259:2008; UNI EN ISO 16911-1:2013; UNI 10169:2001; UNI EN 13284-1:2003
- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 - UNI EN ISO 16911-1:2013 per la determinazione della velocità e della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13649:2002 per la determinazione dei composti organici volatili COV (determinazione singoli composti e determinazione COV totali);

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di

probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione  $\pm$  Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e potranno disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
3. La messa in esercizio del punto di emissione E1 deve essere comunicata a questa Agenzia con un anticipo di almeno 15 giorni. Entro due mesi dalla messa in esercizio la ditta dovrà provvedere alla messa a regime del punto di emissione E1 e comunque non oltre il 31.01.2018 salvo diversa comunicazione relativamente alla richiesta motivata di proroga. Entro la stessa data del 31.01.2018 le prese di campionamento delle emissioni, dovranno essere adeguate a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;  
Gli autocontrolli di messa a regime dovranno essere effettuati durante un periodo continuativo di dieci giorni a partire da tale data; in tale periodo l'azienda dovrà effettuare almeno tre campionamenti, in tre giornate diverse, e successivamente inviare i risultati di analisi a questa Agenzia nei termini di 60 giorni dalla data di messa a regime stessa;
4. L'ARPAE nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
5. La società RES Srl dovrà osservare altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n.

152/2006 - parte quinta, per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, una periodicità annuale per il punto di emissione E1.

La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate dall'ARPAE e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

6. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta RES Srl, con scritta a vernice indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
7. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata alla ARPAE.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**